REGOLAMENTO (CEE) N. 2788/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2768/ 93 (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmenté in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 7 ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 ottobre 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

^(*) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40. (') GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 17.